

**REGOLAMENTO
PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE
DI LAZIODISU**

**Articolo 1
Principi generali**

1. Le residenze studentesche sono un bene degli studenti, patrimonio comune degli assegnatari di posto alloggio e dei frequentatori della residenza. A loro è affidata la cura degli spazi comuni, delle stanze, delle suppellettili e delle attività che si svolgono nella residenza. Rispetto alla gestione di un bene comune ciò che fa la differenza è la consapevolezza e la capacità collettiva di un uso virtuoso, piuttosto che non provvedimenti sanzionatori o repressivi. Gli studenti sono tenuti ad atteggiamenti solidali ed inclusivi. La responsabilità collettiva previene e se necessario censura la condotta del singolo che incida negativamente sui fondamenti della convivenza. L'Ente Laziodisu è lo strumento di supporto, sostegno e attuazione a questi principi di fondo.
2. Le prerogative ed i doveri di ciascuno studente, all'interno della comunità residenziale, sono riconosciuti e definiti in egual misura senza alcuna distinzione legate alla provenienza geografica, alla lingua, al sesso, alla religione, all'orientamento politico, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
3. Nel rispetto dei diritti e delle preferenze espresse dai vincitori, la comunità studentesca presente nella residenza universitaria è plurale ed inclusiva. Al fine di favorire e valorizzare le diversità di lingua cultura e religione, sono promossi ed incentivati spazi aggregativi e momenti di integrazione.
4. Il rispetto dell'ambiente è uno dei valori principali riconosciuti dalla comunità residenziale. Lo studente assegnatario collabora con le proprie azioni a realizzare un uso responsabile delle risorse ed a rendere operativa la raccolta differenziata ove questa è organizzata. Laziodisu si impegna ad estenderla a tutte le residenze.
5. Il presente Regolamento è rivolto agli studenti assegnatari di posto alloggio nelle residenze gestite da Laziodisu – Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio (nel seguito chiamato "Laziodisu" o "Ente"), in forma diretta o indiretta, a qualsiasi titolo.
6. L'obbligo di rispettare il Regolamento vale a partire dal momento dell'accettazione del posto alloggio per tutto il periodo di assegnazione. Laziodisu, anche mediante la traduzione in altre lingue, si impegna a mettere tutti gli assegnatari di alloggio e i frequentatori della residenza nelle condizioni di poter disporre del presente Regolamento e di comprenderlo in tutti i suoi contenuti.
7. Al momento dell'accettazione del posto alloggio, lo studente dichiara di conoscere e accettare il presente Regolamento.
8. Nelle residenze universitarie Laziodisu garantisce abitualmente:
 - a. la manutenzione straordinaria degli immobili, nonché quella ordinaria;

- b. gli interventi periodici di tinteggiatura e verniciatura, sia nelle stanze sia negli spazi comuni.
 - c. la riparazione delle apparecchiature a gas o elettriche;
 - d. la sostituzione dei beni mobili usurati da vetustà;
 - e. la pulizia delle parti comuni;
 - f. la pulizia dei locali assegnati agli studenti disabili;
 - g. il servizio di portineria;
 - h. il rispetto degli standard e delle condizioni di sicurezza, se necessario anche tramite l'utilizzo di apparecchiature di videosorveglianza compatibilmente con la normativa vigente in materia di privacy
 - i. la custodia di pacchi pervenuti tramite spedizione in portineria per una settimana, previo avviso allo studente destinatario.
9. Laziodisu garantisce inoltre di norma dove possibile, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di natura tecnica e logistica che si frappongono nella realizzazione di:
- a) servizi di accesso ad internet tramite connessione condivisa tra tutti gli studenti della residenza;
 - b) servizi di foresteria, da utilizzarsi nei modi previsti dal presente Regolamento;
 - c) spazi comuni di socialità e condivisione;
 - d) servizi di mutuo sostegno fra studenti, autogestiti o in co gestione con l'Ente.

Articolo 2

Divieti e regole di comportamento

1. Lo studente assegnatario è tenuto a rispettare
- a) le prescrizioni di legge (civili, penali e amministrative) relative agli obblighi dei conduttori;
 - b) i regolamenti comunali;
 - c) i limiti posti dal bando di concorso ;
 - d) le eventuali prescrizioni aggiuntive emanate da Laziodisu;
 - e) le norme fondamentali di tolleranza, rispetto e collaborazione a garanzia della quotidiana convivenza nei rapporti con il personale dell'Ente e con gli altri assegnatari.
2. Nell'ambito della residenza universitaria, allo studente è vietato:
- a) detenere armi di ogni genere, tipologia e natura;
 - b) tenere animali di qualsiasi genere nei locali della residenza e nelle aree esterne ad esso connesse;
 - c) arrecare disturbo agli altri residenti in qualsiasi modo, in particolare dopo le ore 24,00 e prima delle ore 8,00 e tra le 14,00 e le ore 16,00;
 - d) detenzione e/o uso di superalcolici o stupefacenti. La detenzione e il consumo di alcolici (vino e birra) è tollerato nelle normali quantità che accompagnano i pasti ed in ogni caso non negli spazi comuni della residenza
 - e) tenere materiali e/o sostanze infiammabili o nocive, anche in quantità modeste, nelle stanze e negli spazi comuni, esclusi quelli per igiene personale o ambientale;
 - f) detenere stufe di qualsiasi tipo per il riscaldamento degli ambienti, nonché apparecchiature elettriche non in regola con le leggi vigenti;
 - g) collocare materiale ingombrante (mobilio, biciclette, frigoriferi, brandine ecc.) nelle stanze, nei balconi e negli spazi comuni.;
 - h) depositare immondizie o rifiuti fuori degli appositi contenitori;

- i) collocare su terrazzi e davanzali oggetti (vasi da fiori, bottiglie, biancheria, ecc.) la cui presenza può costituire pericolo per l'incolumità dei passanti;
 - j) introdurre nei condotti di scarico delle acque materiali di qualsiasi genere;
 - k) attuare modificazioni o riadattamenti dei locali; in particolare, verniciare, tinteggiare, spostare, smontare e/o modificare impianti, apparecchiature e/o arredi, asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e/o nelle stanze, eseguire o far eseguire autonomamente interventi di riparazione;
 - l) esporre cartelli, avvisi e simili al di fuori degli spazi appositamente riservati; parcheggiare biciclette e ciclomotori al di là di spazi, predisposti;
 - m) utilizzare spazi diversi da quelli destinati dall'Ente per l'appoggio degli stenditoi.
3. Lo studente è, inoltre, tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:
- a) denunciare tempestivamente le eventuali malattie infettive e contagiose contratte durante il periodo di assegnazione dell'alloggio; nei predetti casi, a tutela della salute pubblica, l'assegnatario sarà tenuto a sottoporsi a visita medica e l'Amministrazione potrà sospendere l'assegnazione del posto alloggio fino alla completa guarigione dello studente;
 - b) dare tempestiva comunicazione secondo le modalità della residenza di eventuali guasti alla Direzione, con particolare urgenza nel caso di guasti elettrici e idraulici;
 - c) consentire la pulizia degli spazi comuni e delle stanze assegnate, nei tempi e con le frequenze stabilite dall'Amministrazione;
 - d) consentire l'esecuzione nei locali della residenza dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - e) consentire il controllo dello stato dell'alloggio **secondo il calendario comunicato dalla direzione della residenza.**
 - f) fumare solo nei luoghi consentiti dalle norme vigenti;
 - g) utilizzare apparecchiature elettriche esclusivamente per scopi didattico-ricreativi e per igiene personale (rasoi elettrici, asciugacapelli);
 - h) richiedere per iscritto, almeno cinque giorni prima, l'autorizzazione per l'utilizzo di spazi comuni per riunioni, feste, ecc. alla Direzione ; la richiesta va firmata dagli organizzatori che risponderanno, in solido, per gli eventuali danni arrecati, a valere in prima istanza sul deposito cauzionale (che dovrà essere reintegrato della eventuale somma addebitata, prima di procedere alla nuova accettazione) in parti uguali; la pulizia dei locali, che deve essere effettuata immediatamente al termine dell'attività resta a carico degli organizzatori stessi. L'inosservanza di questa norma comporta l'impossibilità ad una nuova richiesta e l'addebito delle spese di pulizia agli organizzatori firmatari della richiesta.
 - i) provvedere, sotto personale responsabilità, a conservare con cura quanto si trovi nella propria stanza e ad effettuare pulizie giornaliere della medesima; durante l'assenza dall'alloggio lo studente avrà cura di spegnere le luci, chiudere i rubinetti di acqua e gas e, per assenze prolungate, anche il riscaldamento (ove possibile).

Articolo 3 **Assegnazione del posto alloggio**

1. Le modalità e i tempi di assegnazione dei posti alloggio sono previsti nel bando annuale di concorso adottato in conformità delle disposizioni e degli atti regionali di riferimento.

2. In ciascuna residenza una quota dei posti alloggio è destinata a studenti diversamente abili.
3. Per sopravvenute insindacabili ragioni di sicurezza, igiene, pulizie straordinarie, ripristino condizioni igieniche, lavori di ristrutturazione dell'immobile, allo studente può essere assegnato un posto alloggio con caratteristiche analoghe anche in altra adeguata residenza, previo preavviso. lo studente è tenuto ad adempiere all'indicazione ricevuta entro giorni tre (3).
4. L'assegnazione, per la durata annualmente stabilita dal bando di concorso, cessa automaticamente dieci giorni lavorativi dopo il conseguimento della laurea, per la rinuncia agli studi o il trasferimento ad altra sede universitaria, per la perdita dei requisiti richiesti per il posto alloggio, per l'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente regolamento o per la revoca o la rinuncia del posto alloggio.
5. Lo studente che perde il diritto a permanere nell'alloggio è tenuto alla liberazione dello stesso entro giorni sette (7) dal ricevimento della comunicazione.
6. Laziodisu, sulla base della graduatoria dei vincitori di posto alloggio e seguendo i criteri definiti nel bando, procede alla convocazione degli studenti aventi diritto. L'assegnazione della residenza universitaria tiene conto di un'equilibrata presenza delle varie comunità etniche, religiose e culturali per favorire occasioni di integrazione e di aggregazione tra gli studenti.
7. Laziodisu riconosce e tutela il diritto alla maternità e, nelle forme e misure stabilite dal bando e dal presente Regolamento, assicura sostegno durante e dopo il periodo di gravidanza. Nei casi di parto durante il periodo assegnazione, Laziodisu, qualora sussistano spazi idonei, assicura la permanenza della madre e del nascituro per i primi sei mesi dalla data della nascita. L'Azienda, durante l'ultimo periodo della gravidanza e dopo il parto, al fine di garantire un'adeguata e confortevole permanenza dell'assegnataria e preservare le prerogative degli altri studenti alloggiati, individua il posto alloggio più idoneo.

Articolo 4 **Presenza in consegna dell'alloggio**

1. Lo studente, al momento dell'ammissione nel posto alloggio, verifica che le dotazioni della camera assegnata e degli spazi comuni siano conformi alla descrizione riportata nei fogli d'inventario dei beni affissi nei locali concessi e, presa visione delle norme di sicurezza riportate nello stampato anch'esso affisso in camera, sottoscrive per accettazione apposito modulo.
2. Tutte le attrezzature, gli impianti e gli arredi che costituiscono dotazione delle stanze e degli spazi comuni di ogni residenza sono affidati in uso esclusivo agli studenti per tutto il periodo di assegnazione.
3. L'ente non assume responsabilità per qualsivoglia oggetto personale, ovvero per valori o denaro detenuti nelle camere o negli spazi comuni.

Articolo 5

Tariffe relative al posto alloggio

1. Lo studente assegnatario del posto alloggio per il periodo di fruizione dello stesso è tenuto a corrispondere la retta secondo le modalità e le tariffe diversificate per categoria di utenza, come indicate nel bando annuale di concorso.

Articolo 6

Utilizzazione del posto alloggio

1. Il posto alloggio e le attrezzature connesse sono attribuiti esclusivamente allo studente assegnatario, il quale non può cederne l'uso ad estranei, nemmeno temporaneamente.
2. È fatto esplicito divieto di sublocazione temporanea e/o parziale del posto alloggio.
3. La chiave dell'alloggio deve essere restituita contestualmente alla sottoscrizione del modulo di riconsegna della stanza. In caso di mancata restituzione della chiave dell'alloggio, Laziodisu sostituirà la serratura, ponendo la spesa a carico dello studente. Lo studente altresì, è tenuto ogni qualvolta che esce dalla residenza, a depositare la chiave o badge di accesso, presso la portineria e segnalare la presenza quotidiana all'interno della residenza stessa.
4. Il costo di eventuali chiavi smarrite sarà posto a carico dello studente assegnatario delle chiavi stesse.
5. E' vietata la duplicazione delle chiavi degli alloggi.

Articolo 7

Spazi comuni

1. Sono definiti aperti quegli spazi il cui utilizzo è consentito anche agli studenti non assegnatari, alla generalità dei cittadini ed alle associazioni studentesche presenti sul territorio; tali spazi hanno la finalità di ospitare attività di studio ed eventualmente eventi di carattere culturale, artistico, associativo ed integrativo aperti alla collettività.
2. Le residenze universitarie, ove dotate di sale studio, sale ricreative, sale informatizzate, consentono il libero accesso alle stesse negli orari esposti, nel rispetto della regolamentazione prevista dall'Amministrazione per la sicurezza delle persone e la capienza ambientale, sentiti i rappresentanti di residenza.

Articolo 8

Accesso all'alloggio da parte di persone non assegnatarie

1. Allo studente assegnatario è consentito di fare entrare nell'alloggio persone estranee, comunque maggiorenni, purché ciò non arrechi alcuna forma di disturbo agli altri studenti assegnatari e avvenga secondo le seguenti modalità:
 - a) l'orario di ricevimento delle visite è fissato dalle ore 8,00 alle ore 24,00;

- b) il visitatore deve rivolgersi al personale di portineria della residenza, qualificarsi e indicare il nome dello studente titolare dell'alloggio che intende incontrare;
- c) lo studente interessato viene avvertito dalla portineria e deve identificare il visitatore quale amico/a o familiare;
- d) il visitatore, durante il periodo di accesso nella residenza, deve lasciare il proprio documento di riconoscimento al personale di servizio, che provvederà alla registrazione dei dati del documento stesso, nonché dell'orario di ingresso e d'uscita;
- e) la responsabilità di eventuali danneggiamenti provocati dalle persone in visita ricade sullo studente assegnatario del posto alloggio.

Articolo 9 **Servizio di foresteria**

- 1. Presso le residenze può essere istituito un servizio straordinario di foresteria, a titolo oneroso - orientativamente nella proporzione di n. 1 posto letto ogni n. 50 posti alloggio per studenti - destinato prioritariamente a familiari di primo grado, comunque maggiorenni, degli studenti assegnatari.
- 2. Limitatamente alla disponibilità dei posti in foresteria, ciascuno studente assegnatario può ospitare una o al più due persone per un totale annuo di dieci notti e, per non più di cinque notti consecutive.
- 3. L'assegnatario del posto alloggio, che ha richiesto di poter offrire ospitalità, risponde personalmente per eventuali danni arrecati dai propri ospiti.
- 4. Gli ospiti del servizio di foresteria sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.
- 5. Il calendario della foresteria è tenuto presso la direzione della residenza e hanno priorità casi motivati da reali e riscontrabili situazioni di necessità.
- 6. Il costo è fissato in euro 20 a notte a persona.

Articolo 10 **Accesso all'alloggio da parte dell'Amministrazione**

- 1. L'Amministrazione è in possesso di copia delle chiavi di accesso agli alloggi.
- 2. L'accesso da parte dell'Amministrazione ha luogo:
 - a) nel caso dei controlli periodici effettuati secondo il calendario comunicato per verificare la corretta tenuta dell'alloggio e del rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento;
 - b) per effettuare controlli o interventi straordinari relativi agli impianti esistenti nell'alloggio;
 - c) per eseguire interventi o riparazioni con carattere di urgenza o comunque già programmati da parte del personale di Laziodisu o da parte di ditte incaricate dall'Amministrazione stessa;
 - d) nel caso di prolungata assenza dell'assegnatario o nel caso in cui il posto alloggio risulti indebitamente occupato da persona estranea;

- e) nel caso di irreperibilità dell'assegnatario soggetto a sospensione o revoca dell'assegnazione del posto alloggio
 - f) nel caso di rifiuto, da parte dell'assegnatario, di lasciare libero il posto assegnato, entro sette (7) giorni dalla comunicazione della revoca.
 - g) in tutti gli altri casi qualora ce ne fosse la necessità ed urgenza;
3. Lo studente che in base al calendario non dovesse essere presente il giorno del controllo può per documentati motivi concordare un giorno diverso con il personale preposto o in alternativa comunicare semplicemente che non sarà presente.
4. Nel caso di reiterati rinvii il personale procederà d'ufficio, indipendentemente dalla presenza o meno dello studente;
5. Nelle ipotesi di decadenza o revoca dell'assegnazione, Laziodisu effettua coattivamente lo sgombero della stanza provvedendo a raccogliere e a custodire per non più di venti giorni gli effetti personali dello studente.

Articolo 11

Disponibilità dell'alloggio nei periodi di non assegnazione agli studenti

- 1. Lo studente assegnatario del posto alloggio, prima della chiusura delle residenze per il periodo estivo, deve provvedere a liberare la stanza e gli annessi spazi di uso comune dagli effetti personali.
- 2. Apposito avviso renderà nota la struttura che resterà aperta nel predetto periodo di chiusura per quegli studenti impossibilitati a rientrare nella sede di origine e che abbiano avuto accoglimento della richiesta di permanenza.

Articolo 12

Decadenza dal diritto al posto alloggio

- 1. Si ha decadenza dal diritto all'alloggio nei casi di condotte che denotino l'assenza di un concreto interesse all'occupazione dello stesso.

In via esemplificativa:

- a) insussistenza originaria o sopravvenuta dei titoli prodotti per il conseguimento dell'alloggio; in caso accertamento della falsità, totale o parziale, dei titoli prodotti, Laziodisu adotta, senza indugio, il provvedimento di decadenza ordinando allo studente l'allontanamento dall'alloggio;
- b) ingiustificato ritardo nella presa in consegna, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, dell'alloggio rispetto a quanto previsto nel bando di concorso e/o nella lettera di convocazione;
- c) abbandono ingiustificato dell'alloggio per una durata di venti giorni consecutivi, o comunque in tutti i casi in cui lo studente assegnatario sia presente per meno di 20 giorni al mese nella stanza;

Qualora l'assegnatario debba allontanarsi per gravi e documentati motivi è tenuto a fornire immediata comunicazione scritta alla Direzione della residenza, illustrando le ragioni a sostegno della conservazione dell'alloggio.

- d) sublocazione totale o parziale dell'alloggio;
 - e) in via immediata per comportamenti aggressivi/lesivi nei confronti degli altri studenti e/o del personale addetto;
 - f) al terzo richiamo scritto per tutti gli altri comportamenti scorretti.
2. Allo studente che non rilasci l'alloggio alla scadenza, salve le conseguenze di legge e la possibilità di esecuzione coatta dell'ordine di sgombrò, è comunque applicata una sanzione amministrativa, pari alla tariffa giornaliera di cui all'art. 5 del presente regolamento, maggiorata del 15%. Al fine di rendere fruibile in tempi rapidi la stanza ai legittimi studenti assegnatari e compatibilmente con le normative vigenti e lo stato di salute dell'interessato, l'Ente si riserva in ogni caso l'opzione di sostituire il nottolino nei momenti di assenza dell'occupante illegittimo e, compilato un inventario alla presenza di testimoni, custodire i suoi effetti personali presso la direzione della residenza.
 3. La decadenza determina la perdita del deposito cauzionale di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 13 **Trasferimenti in corso d'anno**

1. Lo studente assegnatario in presenza di serie e documentate motivazioni può fare domanda di trasferimento in alloggio diverso da quello inizialmente assegnato.
2. Le domande di trasferimento dovranno essere presentate in forma scritta all'Amministrazione e valutate, caso per caso, saranno soddisfatte nei limiti dell'effettiva disponibilità dei posti.

Articolo 14 **Violazioni e danni causati dagli studenti assegnatari del posto alloggio, sanzioni e revoche**

1. Per ciascuna delle violazioni di quanto disposto dall'articolo 2 del presente regolamento e comunque in caso di danneggiamenti o atti vandalici volontari ed accertati allo studente assegnatario di posto alloggio potrà essere comminata una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 €.
2. L'importo della multa, sentito il responsabile della residenza, è proposto dalla P.O. responsabile delle residenze al Direttore Amministrativo che di concerto con Laziodisu lo commina.
3. In caso di reiterate violazioni al presente regolamento e comunque dopo la seconda multa comminata, sentito il parere della P.O. responsabile delle residenze, verranno applicati, dal Direttore Amministrativo di concerto con Laziodisu i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo scritto, (della P.O. responsabile delle residenze);
 - b) trasferimento d'ufficio, (da parte del Direttore Amministrativo);
 - c) revoca del diritto all'alloggio al terzo richiamo, (da parte del Direttore Amministrativo, su delibera di apposita commissione composta da P.O. Residenze, Direttore Amministrativo, responsabile residenza, rappresentante Regione Lazio, Rappresentante degli studenti della residenza).

4. Il procedimento di revoca è avviato d'ufficio o su segnalazione di terzi nel caso di gravi e/o reiterate violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento con particolare riguardo alle norme del presente articolo e agli Art. 6 cc 1, 2 e 5 e Art. 12 comma 1 lettera c.
5. Avverso il procedimento di revoca che deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio è possibile fare ricorso entro cinque (5) giorni dal ricevimento scritto dell'addebito alla commissione di garanzia descritta nell'art. 14-bis.

Art. 14 bis
Organo di garanzia e impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari irrogate ad uno studente è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro cinque giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti della residenza dello studente. Tale organo, di norma, è composto da due dipendenti di Laziodisu impiegati amministrativi presso le residenze di cui uno impiegato presso la residenza dello studente, dalla P.O. Responsabile delle Residenze, da due rappresentanti eletti dagli studenti ed è presieduto dal Direttore Amministrativo dell'ADISU di appartenenza della residenza .
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti, anche sui conflitti che sorgono all'interno delle residenze in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore Generale di Laziodisu, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti. La decisione è assunta su parere della commissione di cui al c.1.
4. L'organo di garanzia, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di quindici giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che sia stato presentato ricorso, il Direttore Generale di Laziodisu, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sulla sanzione.
6. L'organo di garanzia di cui al comma 1 resta in carica per un anno è rinnovato all'inizio di ottobre, di ogni A.A. con decreto Direttore Generale e resta carica fino alla designazione definitiva del nuovo organo.

Articolo 15

Trasferimento d'ufficio

1. L'Azienda effettua il trasferimento d'ufficio ad altro alloggio, con preavviso di sette (7) giorni, nella stessa struttura o in altra struttura, quando si verifichi la necessità di separare gli assegnatari di una stessa stanza o appartamento, a causa di accertata incompatibilità.
2. Il trasferimento d'ufficio può essere disposto, oltre che per casi di incompatibilità, anche in tutti gli altri casi in cui l'Azienda individui questa come soluzione per evitare il reiterarsi di comportamenti contrari al presente regolamento, fatte salve le sanzioni previste.
3. L'Azienda procede inoltre al trasferimento d'ufficio, nel caso in cui sia necessario modificare la tipologia dell'appartamento da maschile a femminile o viceversa, o per motivi di razionalizzazione gestionale.
4. Inoltre, si procede al trasferimento d'ufficio per l'assegnazione a studenti disabili di posti alloggio appositamente attrezzati.
5. In casi di particolare gravità, l'Azienda può procedere al trasferimento d'ufficio con effetto immediato.

Articolo 16

Coperture assicurative

1. Gli studenti assegnatari del posto alloggio sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell'ambito delle residenze con apposita polizza.

Articolo 17

Responsabilità dei gestori

1. I gestori responsabili delle residenze, avvalendosi del personale di portineria e vigilanza assegnato, sono tenuti a segnalare per iscritto eventuali trasgressioni, inadempienze e ogni altro fatto che possa arrecare danno alla normale vita della residenza.

Articolo 18

Partecipazione degli studenti

1. Tutti gli assegnatari di posto alloggio sono membri di un'Assemblea istituita presso ciascuna residenza che si svolge, di norma, una volta al mese. Assemblee straordinarie e motivate devono essere comunicate alla direzione con almeno 48 ore di anticipo.
2. L'Assemblea può eleggere annualmente al proprio interno e con modalità da essa definite non più di tre rappresentanti delegati a trattare con l'Ente problemi generali e specifici della residenza studentesca.

3. L'Assemblea dei titolari di posto alloggio di ciascuna residenza può proporre all'Ente l'adozione di prescrizioni volte a regolamentare problemi specifici e peculiari di ogni singola sede.
4. L'Assemblea, in accordo con l'Ente, può promuovere forme di consultazione interna per problemi o decisioni interne alla residenza.
5. I rappresentanti della residenza possono sottoporre all'Ente motivata richiesta di accesso ad atti amministrativi pertinenti alla residenza stessa.
6. L'Ente promuove forme di compartecipazione dei rappresentanti degli studenti alle decisioni che attengono l'utilizzo, la gestione e la programmazione di attività della residenza.

Articolo 19

Accesso ai dati di fornitori di servizi

1. Al fine di accertare la conformità nell'uso degli alloggi, Laziodisu si riserva di effettuare controlli sulle utenze, secondo modalità conformi al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. I dati trattati, se non utili per i procedimenti di decadenza e/o revoca, sono distrutti entro un anno dalla loro acquisizione.

Articolo 20

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati tutti i regolamenti attualmente in vigore relativi alla disciplina delle residenze universitarie.

Articolo 21

Informativa sulla privacy

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto sia con mezzi elettronici ed automatizzati che non, previste per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente.
2. I dati relativi alle generalità dell'ospite sono comunicati, ai sensi della legge 18 maggio 1978, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
3. A garanzia degli utenti e del patrimonio, presso ogni residenza può essere in funzione un sistema di telecamere a circuito chiuso e un sistema di accesso agli alloggi per il controllo degli ingressi. Le immagini registrate sono conservate solo temporaneamente con strumenti che garantiscono sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. Le immagini e le registrazioni sono consultabili dal personale di Laziodisu e per la sola verifica del funzionamento del sistema, dal personale incaricato alla manutenzione. Tali dati possono essere comunicati, dietro formale richiesta, all'Autorità giudiziaria o di polizia.
5. Con la sottoscrizione dell'atto di accettazione del posto alloggio l'ospite acconsente che i propri dati personali siano inseriti in una banca dati elettronica o di altra natura di proprietà di Laziodisu e che siano utilizzati dall'Ente per le proprie attività istituzionali.
6. Titolare del trattamento dei dati e delle immagini acquisite attraverso gli strumenti di videosorveglianza è Laziodisu, con sede legale in Roma Via Cesare De Lollis 24/b.
7. Il responsabile dell'Ente per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è il Direttore dell'Ente con sede per la funzione in Roma Via Cesare De Lollis.